



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 338 di data 03/05/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI ALA E FRAZIONI E DOSSI RALLENTATORI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.

Relazione:

Fra i compiti istituzionali dell'Area Tecnica del Comune di Ala rientrano il mantenimento e la sistemazione di aree, strade e marciapiedi sul territorio comunale, mediante interventi di manutenzione programmata o interventi da eseguirsi in forma di urgenza a seguito di danneggiamenti e deterioramenti.

Il Comune di Ala provvede alla manutenzione della rete viabile in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed int., rivolgendosi ad imprese industriali o artigiane per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari.

I bisogni relativi all'attività di manutenzione non sono tutti esattamente quantificabili e programmabili nel tempo (in quanto spesso dipendono da agenti esterni: meteo, vandalismi,

obsolescenza e modifiche normative) e, pertanto, è necessario individuare uno strumento giuridico che consenta di rendere più flessibile l'attività contrattuale relativa all'affidamento di questa tipologia di lavori.

Tra gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per l'individuazione del soggetto cui affidare gli incarichi relativi a lavori, servizi e forniture vi è quello dell'accordo quadro, così come normato dall'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

L'accordo quadro si configura come strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti, mediante il quale la stazione appaltante e uno o più operatori economici definiscono le clausole fondamentali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda l'elemento prezzo. Detto strumento trae le sue origini dal cosiddetto contratto normativo, vale a dire da uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti a inserire - nei futuri ed eventuali contratti riguardanti una determinata materia - quanto pattuito nel contratto normativo. Attraverso l'accordo quadro, le parti definiscono in anticipo determinate clausole che si obbligano ad inserire nei futuri contratti, se e quando saranno conclusi, dettando dunque le regole che saranno vincolanti per i loro eventuali futuri rapporti, senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo.

La procedura a evidenza pubblica di selezione dell'operatore economico non costituisce aggiudicazione di alcunché, trattandosi di un metodo con il quale individuare l'impresa firmataria dell'accordo stesso. Questa procedura di scelta del contraente non potrebbe mai costituire aggiudicazione, perché non fa sorgere automaticamente, in capo all'Amministrazione, l'obbligo di affidare i successivi contratti applicativi.

L'utilizzo di detto strumento risulta particolarmente utile per l'acquisizione di prestazioni non esattamente quantificabili e programmabili, come nel caso dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni bituminose e dei dossi rallentatori. L'accordo quadro è volto infatti a garantire all'Amministrazione quel grado di flessibilità, rapidità, tempestività e libertà di forma necessarie per la conclusione dei successivi contratti applicativi (ordinativi) e per la gestione degli stessi; al tempo stesso, l'Amministrazione non è obbligata ad affidare contratti applicativi fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'accordo quadro.

Tale strumento contrattuale garantisce infatti:

- tempestività di affidamento dei lavori in oggetto;
- semplificazione dell'attività di approvvigionamento, grazie all'individuazione di un unico operatore economico a cui affidare, in funzione del fabbisogno, i lavori;
- economicità di approvvigionamento grazie anche all'economia di scala che dovrebbe garantire l'accorpamento, in un'unica procedura di gara, di tutte le esigenze dell'Amministrazione relative ad un determinato periodo di tempo;
- chiara individuazione della responsabilità e delle azioni correttive da intraprendere in caso di disservizi.

Ai sensi del citato art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., ai fini della conclusione dell'accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dal Codice dei contratti in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione dei singoli appalti basati su tale accordo quadro.

In base al quadro delle esigenze di gestione dell'Amministrazione, risulta conveniente scegliere l'opzione di cui al comma 3 del citato art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la conclusione dell'accordo quadro con un unico operatore economico, al fine di rendere maggiormente celeri gli interventi manutentivi ed evitare il successivo confronto competitivo che comporterebbe un aggravio della procedura e un allungamento dei tempi di affidamento.

Si ritiene pertanto opportuno concludere un accordo quadro con un unico operatore economico, per il quale si ritiene di fissare la durata in anni quattro a decorrere dalla data di firma dell'accordo stesso.

L'ammontare complessivo stimato dell'accordo quadro – tenuto conto dei dati storici dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, corretti con una valutazione del fabbisogno dei lavori oggetto dell'accordo stesso per il periodo di sua validità - per l'intera durata quadriennale dello stesso è di Euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali.

L'importo complessivo di cui sopra è da intendersi presunto e non garantito, in quanto legato a un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori, e rappresenta il tetto massimo di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni contemplate nell'accordo quadro. Detto importo potrà essere inferiore, sulla base di quanto verrà stanziato in bilancio nelle annualità interessate dall'accordo quadro e dipenderà dalle necessità che si evidenzieranno nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro, comprese quelle derivanti da condizioni di somma urgenza.

L'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro avverrà pertanto senza copertura finanziaria e gli impegni di spesa per gli interventi affidati in vigenza di accordo quadro verranno assunti con successivi provvedimenti.

Per l'individuazione del contraente dovrà essere applicata la normativa vigente in materia di affidamento di lavori pubblici che prevede attualmente, trattandosi di importo inferiore a 500.000,00.- euro, che si possa procedere, ai sensi dell'art. 52 della l.p. 26/93 e dell'art. 178 commi 1 e 3 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/Leg., mediante ottimo fiduciario con invito ad almeno cinque imprese ritenute idonee

In considerazione tuttavia della durata dell'accordo quadro e in ossequio ai principi di trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità, si ritiene opportuno aprirsi maggiormente al mercato, invitando a presentare offerta nr. 10 operatori economici

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la premessa narrativa e ritenuta la parte integrante del presente provvedimento;

VISTI gli allegati predisposti dal Servizio Patrimonio e ambiente che contengono le clausole principali disciplinanti il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà l'accordo quadro, nonché le prescrizioni minime inderogabili nell'esecuzione del contratto, di seguito elencati:

- A - capitolato speciale d'appalto – norme amministrative;
- B – capitolato speciale d'appalto – norme tecniche;
- C – elenco prezzi;
- D – schema di contratto;

PRESO ATTO che, secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto, l'importo complessivo dei lavori da affidare mediante accordo quadro è pari a euro 500.000,00 oneri fiscali esclusi;

DATO ATTO che i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti), in seguito alla redazione del Piano di Sicurezza in sede di progettazione esecutiva dell'appalto specifico (da allegare al contratto applicativo dell'accordo quadro – ordinativo);

RILEVATO che per le procedure di affidamento dei lavori di importo inferiore a euro 2.000.000,00 è possibile procedere all'individuazione del contraente mediante il criterio del prezzo più basso;

RITENUTO pertanto di aggiudicare l'accordo quadro oggetto del presente atto secondo il criterio del prezzo più basso, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara dai concorrenti, precisando in sede di gara e nel relativo contratto che l'importo indicato quale base d'asta sarà da intendersi come puramente indicativo e che il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato a tutti gli affidamenti effettuati nel periodo di validità dell'accordo quadro, fino al raggiungimento dell'importo massimo di euro 500.000,00 nei 4 anni;

RITENUTO opportuno, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento dei lavori, di inserire nell'invito a presentare offerta le seguenti clausole con le quali l'Amministrazione si riserva di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

- non aggiudicare l'accordo quadro nel caso in cui il ribasso offerto risulti pari o inferiori a zero;
- qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in misura identica da due o più o differenti, procedere all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio;

DATO ATTO che trattandosi di procedura di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.P. n. 2/2016 non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura di gara, mentre dovrà essere richiesta la presentazione della garanzia definitiva, in quanto l'affidamento non rientra nei casi di esclusione previsti dal citato art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016 (affidamenti di importo inferiore alla soglia europea con pagamento in un'unica soluzione finale o affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00);

RITENUTO di selezionare le ditte qualificate da invitare attingendo all'elenco telematico delle imprese, ai sensi degli artt. 54 e 178 comma 1, del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 5, comma 5bis del citato Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993. La disciplina del criterio di rotazione è contenuta nel verbale di selezione del Responsabile unico del Procedimento ID n. 350533998 di data 30.04.2021, che resterà secretato, ai sensi dell'art. 7bis, comma 2 lett. b) della L.P. 26/1993, sino al termine di scadenza della presentazione delle offerte;

STABILITO che gli operatori economici, per poter partecipare al confronto concorrenziale, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 (così come descritta nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) per classifica non inferiore alla II (seconda) (così come descritta nell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.), rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.;
- iscrizione, alla data di invio della Richiesta di Offerta, al mercato elettronico della Provincia di Trento (MePAT) per la categoria "lavori pubblici" (000000001), in quanto, ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 2/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

RITENUTO inoltre, così come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto – norme amministrative e ai sensi del comma 4, lettera b) delle Linee guida sull'applicazione dell'art. 26, comma 1, della L.P. n. 2/2019, di non ammettere il ricorso al subappalto, stante la particolarità dello stesso e viste le tempistiche di esecuzione dei lavori (incompatibili con i tempi tecnici di cui all'art. 26 comma 8 della L.P. n. 2/2016 necessari per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto);

RILEVATO che, visto l'importo posto a base di gara, è necessario prevedere il versamento di euro 225,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto previsto dall'art.

1, comma 65, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, e definito attualmente con deliberazione ANAC N. 1121 del 29 dicembre 2020;

DATO ATTO che la spesa di euro 225,00 troverà copertura alla missione 10 programma 05;

VISTI:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il Regolamento per l'espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 di data 25 novembre 2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 24 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 24 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per il triennio finanziario 2021-2023, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
- il decreto sindacale di data 28 ottobre 2020 – Prot. n. 18145 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO che, in esecuzione della L. P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

ATTESO che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

RITENUTA dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

ACCERTATA la propria competenza a disporre;

DETERMINA

1. di indire, per i motivi descritti in premessa, una procedura di ottimo fiduciario mediante RdO sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MEPAT), ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 2/2016, per l'affidamento, mediante l'istituto dell'accordo quadro con un solo operatore economico, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni bituminose di Ala e Frazioni e dossi rallentatori;
2. di stabilire che l'accordo quadro avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla stipula del medesimo e che avrà importo complessivo presunto pari a euro 500.000,00 oneri fiscali esclusi.
3. di dare atto che l'importo di cui al punto precedente è da intendersi presunto e pertanto non garantito, in quanto legato a un fabbisogno connesso a variabili non compiutamente definibili a priori;
4. di approvare gli allegati indicati nella parte narrativa della presente determinazione contenenti le clausole principali disciplinanti il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà l'accordo quadro, nonché le prescrizioni minime inderogabili nell'esecuzione del contratto, ovvero:
 - A - capitolato speciale d'appalto – norme amministrative;
 - B – capitolato speciale d'appalto – norme tecniche;
 - C – elenco prezzi;
 - D – schema di contratto;
5. di stabilire che l'affidamento dell'accordo quadro avvenga sulla base del criterio del prezzo più basso, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara dai concorrenti sull'importo posto a base di gara di euro 500.000,00, precisando in sede di gara e nel relativo contratto che l'importo indicato quale base di gara sarà da intendersi come puramente indicativo e che il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato a tutti gli affidamenti effettuati nel periodo di validità dell'accordo quadro, fino al raggiungimento dell'importo massimo di euro 500.000,00 nei 4 anni;
6. di invitare a presentare offerta dieci operatori economici, individuati tramite l'elenco telematico delle imprese di cui all'art. 54 della L.P. n. 26/1993, in possesso dei requisiti di cui alle premesse del presente atto, come da verbale ID. 350533998 dd. 30.04.2021 che resterà secretato, ai sensi dell'art. 7bis, comma 2 lett. b) L.P. 26/1993, sino al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
7. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di alcuna prenotazione di spesa, con riguardo ai costi dei lavori e delle forniture da affidare, atteso che la tipologia dell'istituto di cui si intende avvalersi (accordo quadro con un operatore economico ex art. 54 D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.) fissa unicamente l'importo complessivo delle prestazioni che potrebbero essere richieste all'aggiudicatario, ove occorrenti, nell'ambito temporale fissato (4 anni) e non prevede un quantitativo minimo annuo di interventi;

8. di rimandare pertanto a un successivo provvedimento la prenotazione della spesa sui diversi capitoli di bilancio, sulla base della disponibilità annua degli stessi e degli interventi di anno in anno programmati;
9. di rimandare a un successivo provvedimento anche l'impegno della spesa di euro 225,00 relativa al contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. 23/1990, l'accordo quadro sarà perfezionato in modalità elettronica mediante scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo posta a carico dell'operatore economico;
11. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, gli ordinativi discendenti dall'accordo quadro saranno stipulati per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
12. di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica
Passamani Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Debiasi Michela

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa